

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2157} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672,
recante misure urgenti per il personale precario delle unità
sanitarie locali

Presentato il 17 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — In attesa dell'emanazione della disciplina legislativa per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo del Servizio sanitario nazionale (il relativo disegno di legge, già approvato dal Senato il 2 agosto 1984 è all'esame della Camera dei deputati), si è posta l'esigenza di disporre la proroga degli incarichi del personale stesso per non compromettere la funzionalità dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali. I vari provvedimenti urgenti emanati dal Governo, per vari motivi non sono stati convertiti in legge nei termini costituzionali (v. decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280; decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465).

L'unito decreto-legge, del quale si chiede la conversione, dispone, analogamente ai precedenti decreti urgenti, il manteni-

mento in servizio del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1983 fino all'entrata in vigore della cosiddetta legge di « sanatoria » (articolo 1).

L'articolo 2 dispone la conservazione degli effetti conseguenti a provvedimenti adottati nella vigenza dei precedenti decreti-legge.

La necessità ed urgenza di provvedere nella citata materia correlata alla premiente necessità di non compromettere la funzionalità dei servizi sanitari e il livello delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla necessità di mantenere in vita rapporti di lavoro che troveranno in gran parte la loro stabilizzazione in base alla normativa di altro provvedimento all'esame del Parlamento, inducono il Governo a chiedere la conversione in legge dell'unito decreto.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali.

Decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 17 ottobre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unità sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 dicembre 1983 sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

ARTICOLO 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, e dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984.

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA — ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.